



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2023, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13:00 , il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 22

**COMUNE DI MELDOLA – PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN
VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL
D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 60 DELLA L.R. N. 24/2017 PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 E
SS.MM.II., IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTICELLE 2113-2119) –
ESPRESSIONE PARERI DI COMPETENZA**

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la proposta di Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 60 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta rifiuti, ai sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii., in Via Alessandro Volta (NCEU foglio 3 partt. 2113-2119), tra il Comune di Meldola, ALEA AMBIENTE SpA, i soggetti privati proprietari delle aree e la Provincia di Forlì-Cesena;

PREMESSO CHE la strumentazione Urbanistica vigente del Comune di Meldola è costituita da:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 con cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP) ha assunto ai sensi dell'art.21, 1° comma della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. valore ed effetti di Piano Strutturale;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29/09/2009 e successive varianti;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'Accordo di Programma ha la finalità di definire i termini e le condizioni di acquisizione, da parte del Comune di Meldola, delle aree individuate per la realizzazione del Centro di Raccolta rifiuti, nell'ambito di una più ampia operazione di perequazione urbanistica con i soggetti privati, attraverso la cessione al comune di aree idonee all'intervento a fronte della possibilità di incremento della quota di edificabilità per lo sviluppo di una attività produttiva già insediata sul territorio, in coerenza con il sistema della pianificazione sovraordinata e compatibilmente con i principi della sostenibilità;
- il nuovo CdR intercomunale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06, nonché dall'art. 1 della LR 16/15, ed è uno strumento necessario per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:
 - *vi si possono conferire rifiuti urbani così come definiti all'art. 183 co. 1 let. b-ter) del D.Lgs. 152/06 separati per frazioni tipologiche omogenee, con l'esclusione dei rifiuti indifferenziati;*
 - *rappresenta un supporto alle utenze domestiche e a (specifiche) utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;*
 - *rende possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;*
 - *rende possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;*
- la costruzione dell'Accordo di Programma per l'acquisizione delle aree per la realizzazione dell'impianto è corredata dalla *Valutazione economica* degli immobili oggetto di cessione e/o valorizzazione (cap.3 della Relazione Urbanistica) al fine di addivenire al sostanziale bilanciamento dei rispettivi interessi;
- la positiva conclusione dell'Accordo di Programma comporterà approvazione di variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale (RUE) ai sensi e per gli effetti dell'artt. 60 della Legge Regionale 24/2017 relativamente alle aree di proprietà delle società CAVA SAN LAZZARO S.R.L. e COSMOGAS S.R.L.;

CONSIDERATO CHE dalla Relazione urbanistica si evince che la scelta localizzativa per il progetto del nuovo CdR è stata effettuata tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- *“l'area individuata è posta internamente alla zona industriale, nell'ultimo lotto ancora disponibile in fondo al comparto di via Alessandro Volta, in posizione non visibile dalla*

via principale (viale Roma,) in un ambito distante da abitazioni residenziali, in un'area con caratteristiche morfologiche adatte all'intervento;

- l'area si colloca lontano da ambiti d'interesse naturalistico e/o paesaggistico;*
- la viabilità esistente nel comparto permette un facile accesso alla struttura da parte dei cittadini e dei mezzi di ALEA che possono raggiungere il centro di raccolta;*
- l'area è servita di tutte le urbanizzazioni ed è confinante con un'area verde già di proprietà comunale."*

RILEVATO che l'Accordo persegue un rilevante interesse pubblico in termini di potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi per la comunità attraverso un percorso trasparente;

RICHIAMATE LE COMPETENZE PROVINCIALI NELL'AMBITO DEL SUDETTO PROCEDIMENTO:

- ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), LR n. 24/2017, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito agli Enti di Area Vasta, costituiti dalle Province, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale provinciale di competenza;
- la competenza in materia ambientale della Provincia di Forlì-Cesena si estende anche all'Accordo di Programma in esame ai sensi dell'art. 60 comma 2 lett.b), in quanto sottoposto alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) della variante urbanistica comunale,
- la Provincia esprime il parere motivato nel presente caso sulla variante al RUE secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art.13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., tenuto conto delle osservazioni presentate in seguito al deposito oltre al parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- conseguentemente, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza conclusiva, il Comune, in ordine alla procedura di valutazione ambientale della variante urbanistica adegua gli elaborati ad eventuali prescrizioni e predispone la Dichiarazione di sintesi;
- ai fini dell'espressione del parere la Provincia di Forlì – Cesena, in quanto competente ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., dovrà acquisire il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) riferito alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 98 del 30/12/2021 il Consiglio Comunale di Meldola ha valutato positivamente l'avvio dell'Accordo di Programma in variante al RUE. ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti (CdR), a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo, conferendo al Sindaco il mandato per avviare il procedimento di Accordo di Programma e convocare la Conferenza preliminare per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto e di tutti gli atti necessari alla sua attuazione;
- il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena con proprio Decreto n. 95 del 25/08/2022 ha espresso l'assenso preliminare alla proposta di Accordo di programma in variante agli strumenti di Pianificazione comunale ai sensi dell'art. 60, comma 3, della LR 24/2017 e ss.mm.ii.;
- ad esito della Conferenza preliminare convocata dal Sindaco di Meldola con nota acquisita al prot. prov.le n. 22880 del 2022, svoltasi in data 17 ottobre 2022 presso la sede provinciale, è stato espresso l'assenso unanime preliminare ai fini dell'approvazione dell'Accordo di programma in variante al RUE per la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti (CdR), ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 60, comma 5, della LR 24/2017 e ss.mm.ii., l'Accordo di Programma è stato quindi depositato per sessanta giorni presso le sedi delle Amministrazioni interessate e pubblicato sui siti

- internet istituzionali delle stesse, a far data dal 09/11/2022, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 335 l'avviso di avvenuto deposito;
- durante la fase di deposito non sono pervenute osservazioni, come attestato dal Comune di Meldola con nota acquisita al prot. prov. le n. 2392 del 31/01/2023;

DATO ATTO CHE:

L'Accordo di Programma in oggetto si compone degli elaborati inviati dal Settore Tecnico, Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio, con note assunte ai prot. prov.li nn. 16060-16061 del 07/07/2022, di seguito elencati:

<i>ALEA AMBIENTE: allegato 1 – tavola 1: G2 documentazione fotografica;</i>	<i>21/01/2022</i>
<i>ALEA AMBIENTE: allegato 1 – tavola 1: G4 relazione geologica;</i>	<i>21/01/2022</i>
<i>ALEA AMBIENTE: allegato 1 – tavola 1: G13 valutazione previsionale di impatto acustico;</i>	<i>21/01/2022</i>
<i>ALEA AMBIENTE: tavola R.0. progetto definitivo inquadramento cartografico;</i>	<i>30/12/2021</i>
<i>ALEA AMBIENTE: tavola R1 progetto definitivo rilievo stato di fatto;</i>	<i>30/12/2021</i>
<i>ALEA AMBIENTE: tavola R2 progetto definitivo progetto architettonico;</i>	<i>30/12/2021</i>
<i>ALEA AMBIENTE: tavola R3 progetto definitivo planimetria rete fognaria e superfici;</i>	<i>gennaio 2022</i>
<i>ALEA AMBIENTE: tavola R4 progetto definitivo viste e rendering;</i>	<i>dicembre 2021</i>
<i>Comune di Meldola: atto d'indizione della conferenza;</i>	<i>06/07/2022</i>
<i>Comune di Meldola: deliberazione consiglio comunale n. 98 del 30/12/2021;</i>	
<i>Comune di Meldola: schema di accordo di programma;</i>	
<i>ARPAE: DET-AMB-2022-1290 del 15/03/2022;</i>	
<i>parere GRUPPO HERA spa prot. n. 24821 del 14/03/2022;</i>	
<i>Comune di Meldola: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prat. n. 2818/2022 class.6.9 / fasc.12;</i>	
<i>Comune di Meldola: Determina n. 223 del 15/03/2022;</i>	
<i>Comune di Meldola: relazione urbanistica;</i>	<i>aprile 2022</i>
<i>Comune di Meldola: cronoprogramma;</i>	<i>aprile 2022</i>
<i>Comune di Meldola: studio di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT);</i>	<i>aprile 2022</i>

- con nota acquisita al prot. prov. le n. 19890 del 24/08/2022, il Comune ha inviato, in sostituzione del precedente, lo *Schema di accordo corretto* da refusi ed errori materiali (allegato al presente atto);

RICHIAMATI:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (*PTPR*), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (*PRIT*), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (*PTA*), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (*PSRI*) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (*Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po*);
- Piano Territoriale Regionale (*PTR*), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (*PRGR*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 03/05/2016;
- Piano Aria Integrato Regionale (*PAIR 2020*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11/04/2017;

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

le principali Leggi e Regolamenti di Governo del Territorio:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii. *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382”*;
- il DPR 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;”*
- la LR 30 luglio 2015 n. 15 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la LR 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*;
- la Circolare Regionale prot. PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli Enti territoriali”*;
- l' *“Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49 della LR 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo), in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima LR n. 24 del 2017”* approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1956 del 22/11/2021;

VISTO INOLTRE per gli aspetti Geologici:

- la Circolare n. 1288 del 11/02/83 dell'Assessorato Edilizia-urbanistica della Regione Emilia – Romagna;
- la LR 47/1978, la LR 31/2002 e la LR 24/2017;
- il DM Infrastrutture e Trasporti del 17 Gennaio 2018 *“Norme tecniche per le costruzioni”*;
- la DGR 1677 del 24/10/2005 contenente le *“Prime indicazioni applicative in merito al DM 14 settembre 2005 recante Norme tecniche per le costruzioni”*;
- la DGR 476 del 12/04/2021 *“Aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630”*;
- la DGR 564 del 26/04/2021;
- il vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli, ora confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione Provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti all'Accordo di programma in oggetto al fine di esprimere, per quanto di competenza:

- Espressione del parere motivato in merito alla valutazione ambientale VALSAT ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. così come disposto dall'art. 19 comma 3 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.;
- Espressione parere ai sensi dell'art.5 della LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

CONSTATATO

che la proposta presentata al fine dell'Approvazione dell'Accordo di Programma comporta effetti di specifica variante al RUE come di seguito illustrato:

- con nota acquisita al prot. comunale n. 16503 del 01/10/2020 il Sig. Alessandrini Arturo, in qualità di amministratore delle società CAVA SAN LAZZARO S.R.L. (con sede in Meldola via A. Volta 49) e COSMOGAS S.R.L. (con sede in Meldola via Leonardo da Vinci n. 16), ha acconsentito alla cessione al Comune di Meldola del terreno di superficie complessiva di 3.432 mq, distinto al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119, di proprietà di CAVA SAN LAZZARO S.R.L., a fronte dell'assegnazione ai vicini lotti a destinazione produttiva di proprietà COSMOGAS S.R.L., distinti catastalmente alle partt. 590-623-624-625 del foglio 3 (attualmente privi di capacità edificatoria a fronte dell'atto di asservimento del notaio Oliveri del 4/10/2001), di una capacità edificatoria pari a 868,5 mq di ST, aggiuntiva rispetto a quella già trasferibile dalle particelle da cedere al Comune (pari a 2.574 mq di ST);
- i lotti produttivi di cui alle partt. 590-623-624-625 del foglio 3 verranno ricondotti all'originaria edificabilità prevista dal vigente RUE nell'ambito A13-PE2 con l'applicazione dell'indice di 0,75 mq/mq: 3.442,5 mq di ST (composta da 2.574 mq d'edificabilità trasferibile dalle partt. 2113-2119 + 868,5 mq di ST d'edificabilità aggiuntiva richiesta quale corrispettivo della cessione al Comune) derivante dalla superficie fondiaria complessiva dei lotti di cui alle p.lle n. 590-623-624-625 del foglio 3 pari a 4.590 mq x 0,75 mq/mq;
- la modifica al RUE proposta non determina un cambio d'uso urbanistico delle aree essendo tutti i lotti interessati già compresi nel territorio consolidato (Art. 13 LR 20/2000) con destinazione PE2 *"Ambiti specializzati per Attività Produttive"* e l'uso del nuovo Centro di raccolta rifiuti risulta conforme alle Norme del vigente RUE ai sensi dell'art. 3.2.5 comma 1 che prevede in tali zone l'uso G4.1 *"impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori"*;
- la variante prevede inoltre l'assegnazione ai lotti di proprietà COSMOGAS S.R.L., distinti catastalmente alle partt. 590-623-624-625, anch'essi destinati a sub-ambito del territorio consolidato (Art. 13 LR 20/2000) PE2 *"Ambiti specializzati per Attività Produttive"*, di un'edificabilità aggiuntiva pari a 868,50 mq di ST. quale controvalore del terreno urbanizzato ceduto al Comune quale lotto privo di edificabilità;

Contenuti del Rapporto di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)

Il Rapporto Ambientale ha provveduto a valutare la sostenibilità attraverso l'analisi dello stato di fatto del contesto ambientale. Precisando che la variante non interessa vincoli ambientali, territoriali e paesaggistici ivi definiti, e non contrasta con gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione comunale e territoriale, il Rapporto Ambientale ha valutato i possibili effetti delle scelte pianificatorie su una serie di matrici ambientali giungendo alle seguenti

Conclusioni

"Dall'analisi della documentazione esaminata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti che possano alterare a breve o lungo termine gli equilibri attuali.

Non si rilevano effetti di rischio per la salute umana o per l'ambiente, anzi, complessivamente la Variante determina potenziali ricadute positive sulle matrici ambientali indagate, in quanto la nuova area attrezzata andrà ad integrare il sistema di raccolta stradale territoriale che, grazie alle diverse funzioni presenti, pone il cittadino nella condizione di prevenire, riutilizzare, differenziare e conferire in maniera sostenibile i rifiuti.

Rispetto ai contenuti di cui alla legge regionale 24/2017, l'intervento proposto prevede un modesto consumo di suolo per la compensazione di indice edificatorio dovuto al privato, del quale si terrà presente nel P.U.G. in corso di formazione, attraverso una compensazione che restituisca a suolo agricolo una pari entità di area trasformata."

CONSIDERATO

Quanto sin qui descritto, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE VALSAT AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 19 COMMA 3 DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II.;

PRESO ATTO di tutti gli elementi descritti nel Rapporto ambientale e delle misure di mitigazione e compensazione degli impatti prefigurati;

VISTO quanto espresso dai seguenti enti competenti in materia ambientale relativamente alla sostenibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in esame:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) ha espresso il proprio assenso alla variante urbanistica in seno alla Conferenza preliminare del 17 ottobre 2022 confermando una valutazione favorevole alla variante urbanistica e la sua compatibilità ambientale, con nota mail registrata al prot. prov.le n. 4426 del 21/02/2023 con la seguente precisazione *“quanto espresso riguarda solamente gli aspetti urbanistici e territoriali e non gli aspetti di assetto planivolumetrico dell'area del centro, o gli aspetti gestionali dello stesso. questi aspetti verranno valutati in ambito di progetto definitivo e relativa autorizzazione ai sensi delle norme in materia di rifiuti”*.
- AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica (PG 1769/2023), acquisito al prot. prov.le n. 2392 del 31/01/2023 recante parere favorevole con condizioni;
-

PRESO ATTO inoltre che sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri e autorizzazioni:

- Determinazione n. 1290 del 15/03/2022 di ARPAE SAC di rilascio AUA;
- Parere HERA S.P.A. prot. n. 4533 del 15/03/2022;
- Determinazione n. 223 del 15/03/2022- autorizzazione ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i.;

VISTE le analisi contenute nella documentazione di ValSAT presentata e gli elementi di sostenibilità considerati e raffigurati, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e demandando all'Amministrazione comunale il recepimento delle loro specifiche valutazioni, non ravvisando effetti significativi negativi sull'ambiente, si esprime PARERE MOTIVATO positivo relativamente all'Accordo di Programma in variante agli strumenti di pianificazione del Comune di Meldola finalizzato alla realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti.

B) ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 19/2008 E SS.MM.II.

L'area di intervento è ubicata a Nord del centro storico di Meldola, in ambito di bassa collina, ad una quota media di 57 mslm, sui depositi alluvionali terrazzati del Fiume Bidente. Si tratta di un'area di ex cava dove erano presenti fosse e aree a lago/palustri che si sono mantenute fino al 2002 e che successivamente sono state sistemate con riempimenti di terreno di riporto. I resti del materasso ghiaioso in appoggio sul substrato marino, qui costituito dalla Formazione delle Argille Azzurre plioceniche sono stati rinvenuti a circa 8 metri di profondità.

A causa dell'eterogeneità dei materiali di riempimento dell'ex area di cava, grande attenzione dovrà essere data alla valutazione dei carichi di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.

Invarianza idraulica: tra gli elaborati allegati all'Accordo, non è presente il dettaglio dei calcoli dei volumi di laminazione delle acque piovane, necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento e nelle tavole non è indicata la profondità massima allagabile della vasca. Nella relazione di Valsat si precisa che la vasca avrà una profondità di 1.8 metri. **Posto che la verifica dei calcoli spetta all'autorità idraulica competente sul recettore delle acque piovane, si prescrive che la vasca di laminazione, prevedendo un tirante superiore a 30 cm, dovrà essere recintata, per impedire l'accesso al pubblico, per ragioni di sicurezza.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. Luca Ugolini, esprime **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni:**

B.1) In fase esecutiva, dovranno attentamente essere valutati i carichi di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali;

B.2) La vasca di laminazione dovrà essere recintata per ragioni di sicurezza.

- - -

DATO ATTO CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, e ss.mm.ii., nei confronti del Responsabile del Procedimento Arch. Fabbri Trovanelli Elisabetta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

DATO ATTO INFINE CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire alle amministrazioni di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative

DECRETA

1. DI ESPRIMERE sulla base delle soprastanti valutazioni in riferimento alla “PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (RUE) AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 60 DELLA L.R. N. 24/2017 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL D.M. 08/04/2008 E SS.MM.II., IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTICELLE 2113-2119)”, comprensiva della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, le competenze provinciali di seguito specificate:

–Parere motivato positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come disposto dall'art. 19 comma 3 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Meldola chiedendo all'Amministrazione comunale di recepire le indicazioni e prescrizioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento come illustrato nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto;

–ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 e ss.mm.ii. in merito alla compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del Territorio, parere favorevole alle condizioni riportate nella soprastante Sezione B ai punti B.1) e B.2) del presente atto;

2. DI ASSUMERE l'impegno quale Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ovvero di indicare il proprio delegato istituzionale, a sottoscrivere l'Accordo in oggetto, secondo le procedure dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii., con facoltà di apportarvi quelle opportune aggiunte e modifiche formali o di dettaglio, tali da non alterare la sostanza della proposta deliberata;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Meldola ed al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il Geologo

Dott. Stefano Quagliere

Responsabile del Procedimento
P.O. Pianificazione Territoriale

Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)